

Questa pubblicazione è stata realizzata
con il contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE
E DI DIPLOMATICA

PUBBLICATI A CURA
DELL'ISTITUTO DI STORIA MEDIOEVALE E MODERNA
E DELL'ISTITUTO DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

4

MILANO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
1979

SOMMARIO

- MARIA FRANCA BARONI, *Il preceptum. Note di diplomatica comunale milanese* pag. 5
- LILIANA MARTINELLI PERELLI, *Ancora sui possedimenti bormiesi del monastero comasco di S. Abbondio (sec. XIV)* » 17
- GIAN MARIA VARANINI, *La Curia di Nogarole nella pianura veronese fra Tre e Quattrocento. Paesaggio, amministrazione, economia e società* » 45
- IRMA NASO, *Il Collegio dei medici di Novara negli ultimi anni del Quattrocento. Contributo allo studio dei gruppi professionali al termine del medioevo* » 265

Il preceptum. Note di diplomatica comunale milanese *

di MARIA FRANCA BARONI

Il termine giuridico, che anticipa nel titolo l'oggetto della ricerca¹, compare nella documentazione comunale milanese agli inizi del sec. XIII: dapprima riferito ad un atto con il quale i consoli, su istanza di una delle parti, ordinavano all'altra di giurare osservanza a quanto da essi giudi-

¹ Finora i diplomatisti, a parte il Torelli che aveva illustrato gli organi reale cosiddetto « minore », sulla cui importanza si è espresso Giorgio Costamagna nel 1964, auspicando « una più larga impostazione di studi che si rivolgesse a tutti i documenti minori comunali per conoscere il succedersi cronologico delle loro forme e individuarne i tipi anche attraverso ricerche in gruppi di comuni in cui esista uno sviluppo analogo » (*Note di diplomatica comunale. Il « signum communis » e il « signum populi » a Genova nei secoli XII e XIII*, ora in G. COSTAMAGNA, *Studi di paleografia e di diplomatica*, Fonti e studi del « Corpus membranarum italicarum », Roma 1972, p. 347).

¹ Finora i diplomatisti a parte il Torelli che aveva illustrato gli organi redattori del documento comunale e l'evoluzione di quest'ultimo attraverso gli statuti (*Studi e ricerche di diplomatica comunale*, parte I, in « Atti e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova », IV, 1911, pp. 5-99; parte II, Mantova 1915), hanno rivolto la loro attenzione alla convalidazione dell'atto comunale, occupandosi essenzialmente della posizione del notaio nell'ambito de comune (sempre a proposito dei comuni dell'Italia settentrionale, si veda: per Asti l'interessante e completo lavoro di G. G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1977; per Brescia A. DE FEO, *Note di diplomatica comunale bresciana*, in « Ricerche medioevali », Università degli Studi di Pavia, VI-IX, Pavia 1971-74, pp. 141-156; per Milano il mio *Il notaio milanese e la redazione del documento comunale tra il 1150 e il 1250*, in « Felix olim Lombardia, Studi di Storia Padana in onore di Giuseppe Martini », Milano 1978, pp. 5-25; per Tortona E. CAU, *Note di diplomatica comunale tortonese*, in « Julia Dertona », seconda serie, 1968-70, pp. 3-10). Altri studiosi si sono occupati delle istituzioni comunali (per Milano, C. MANARESI, *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, Milano, 1919, Introduzione, pp. XXXVIII-CII; C. SANTORO, *Gli uffici del comune di Milano e del dominio visconteo sforzesco (1216-1515)*, Milano 1968). Pochi hanno studiato il documento nell'evolversi delle sue forme (per Milano E. RIBOLDI, *Le sentenze dei consoli di Milano nel*

cato², come dai pochi esempi rimastici, tutti dell'anno 1205³, assume in seguito caratteristiche formali abbastanza precise, che perdurano fino all'inizio della Signoria⁴, in due casi: l'ordine del console o del giudice ad assessore del podestà al servitore del comune affinché si rechi a portare citazioni o a ricevere e a dare consegne di terre, e l'ordine degli stessi ufficiali al notaio affinché rediga in pubblica forma, estragga copia dagli Statuti, ecc.

E' essenzialmente su questa documentazione, che mi sembra la più significativa, che intendo soffermare l'attenzione e di essa porre in evidenza l'aspetto formale e la eventuale evoluzione delle formule; accennerò successivamente ad altri tipi di *precepta*, che sono usati negli uffici comunali che vengono man mano formandosi.

Premetto ancora una volta⁵ che queste note sono condotte sugli atti

sec. XII, in « Archivio Storico Lombardo », 1905, pp. 229-280; C. MANARESI, op. cit., pp. CIII-CXXI; M. F. BARONI, *La registrazione negli uffici del comune di Milano nel sec. XIII*, in « Studi di Storia medioevale e di Diplomatica », Università degli Studi di Milano, I, 1976, pp. 51-67; per Verona B. PAGNIN, *Note di diplomatica comunale veronese*, estratto da « Memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Padova », 1940-41, pp. 21, il quale dedica alcune pp. anche all'osservazione diplomatica, pur esaminando le formule senza distinguere i vari tipi di atti).

Il Costamagna, nei suoi studi su Genova (oltre al lavoro di cui alla pagina precedente, si ricordano *La convalidazione delle convenzioni fra comuni a Genova nel secolo XII*, ora nell'opera cit. sopra, pp. 225-236; *A proposito di alcune convenzioni medioevali tra Genova e i comuni provenzali*, ivi, p. 349-354) occupa un posto a parte in quanto, pur studiando la convalidazione di alcuni tipi di documenti comunali, la esamina da un punto di vista strettamente diplomatico, inoltre presenta alcuni tipi di documenti minori, quali la *cedula* o l'*apodixia* (*Note di diplomatica* cit., p. 339).

² Così il Manaresi (op. cit., p. CXVII, paragr. 8), trattando di essi mentre esamina gli atti del potere giudiziario.

³ Rispettivamente del 23 aprile, 21 maggio, 12 e 19 giugno (C. MANARESI, op. cit., pp. 385-388, nn. CCLXXVIII-CCLXXXI). Per la forma, sono molto simili alle sentenze, dalle quali si differenziano in quanto hanno la *data* cronica nel protocollo iniziale; la *dispositio* è centrata sul verbo « precipere » (« consul precepit ut . . ., consules Mediolani statuerunt et preceperunt ut . . . »); la *data* topica è nell'escatocollo; la *scriptio* del console che ha dato l'ordine (« . . . consul precepi ut supra et subscripsi ») è seguita da quella di un collega e da quella del notaio (« Ego . . . notarius sacri palatii interfui et scripsi »).

⁴ Cioè fino al 1277, anno scelto come limite cronologico della ricerca in quanto con l'avvento della signoria il comune perde ogni potere reale.

⁵ Si veda il mio studio *Il notaio milanese* cit., p. 6, nota 7.

inviati alle parti e da esse conservati in quanto manca per Milano la documentazione degli uffici; che non ci è pervenuta una codificazione degli *Statuta* per il sec. XIII e il *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*⁶ non accenna alla loro formazione.

Il *preceptum* al servitore.

Nell'ambito del documento giudiziario è da considerarsi un atto d'ufficio in quanto trasmette la volontà dell'autore, ufficiale di giustizia, a un altro ufficiale, il servitore, ai fini di rendere esecutive la sentenza o il decreto.

Si presenta per lo più inserito nell'atto del servitore⁷ o nella conferma, quando necessaria, del precetto da parte dell'ufficiale giudiziario⁸; più spesso viene semplicemente citato dai servitori⁹, mentre raramente ci è giunto in originale, con caratteristiche diplomatiche per evidenti ragioni diverse e nella forma dell'*instrumentum*, come si vedrà alle pagine seguenti.

Il fatto che io anteponga l'esame del *preceptum* nella forma di copia inserita a quello della forma in originale è legato ad una scelta precisa: oltre ad avere a disposizione un numero di atti di gran lunga superiore, mi sembra sia più facile evidenziare in essa le caratteristiche del « do-

⁶ A cura di E. Besta - G. L. Barni, Milano 1949.

⁷ V., ad es., atti del 1247 luglio 3 e 1250 agosto 5 (M. F. BARONI, *Gli atti del comune di Milano nel sec. XIII*, Milano, 1976 I, p. 710, n. CDLXXXVII, p. 745 n. DXVII). Sono più numerosi nella seconda metà del secolo: v. atti 1256 settembre 7, 1257 marzo 31, 1258 gennaio 20, e ss., di prossima pubblicazione nel vol. II de *Gli atti cit.*

⁸ Cfr. atti 1242 febbraio 11, di conferma del precetto dell'8 febbraio; 1247 luglio 3, di conferma del precetto del 15 giugno, ecc. (Ivi, p. 596, n. CDX, p. 710, n. CDLXXXVII).

⁹ In questo caso viene definito oltre a *preceptum*, *parabola*, *mandatum*, *preceptum et mandatum*, ma anche *ambaxata* o, semplicemente, *scriptum* (Ivi, p. 461, n. CCCXIV, p. 124, n. XC, p. 730, n. DI, p. 45, n. XXVIII, p. 615, n. CDXXIX). A volte, il servitore dichiara di agire « iussu d. consulis », senza riferimento all'ordine ricevuto (Ivi, p. 110, n. LXXXIII, p. 242, n. CLXIV); per contro, in un altro atto lo indica con due termini diversi « ... de mandato d. consulis, sicut in quodam scripto ambaxate ... » (Ivi, p. 462, n. CCCXV). Vi sono casi in cui la citazione del precetto è in forma più completa, ed è questo l'aspetto più interessante, che verrà utilizzato nelle pagine seguenti, perchè contiene l'indicazione del mezzo e del momento della notifica.

cumento interno » comunale che si manifesta, pur attraverso una serie di sfumature che sfuggono ad un primo esame, con una tipologia ben definita ¹⁰.

Introdotta dall'accento ad esso («Tenor cuius precepti, ambaxate seu precepti, talis est: »), presenta per lo più due forme:

a) *invocatio* verbale (« In nomine Domini »); *dispositio* compresa in un solo periodo (« Precepti d . . . consul Mediolani, *oppure* d . . . iudex et assessor potestatis Mediolani, . . . servitori comunis Mediolani ut vadat, ad petitionem . . ., in loco . . . et precipiat per sacramentum et in banno, ad voluntatem illius consulis, *oppure* illius assessoris, quod . . .; et si vult aliquid contradicere, sit coram eo consule, *oppure* ipso assessore, die . . . statuto per ipsum servitorem »); *subscriptio* espressa con nome, cognome, a volte qualifica, il riferimento alla « scrittura » dell'atto stesso con *data* cronica « . . . signavit suprascripto servitori die . . ., *oppure* . . . notarius ad malleficia signavit suprascripto servitori MCCL . . . »);

b) *data* cronica (« Millesimo ducentesimo . . . »), *dispositio* simile alla precedente e *subscriptio* analoga, senza data.

Bisogna tener presente che la *data* cronica, a seconda che si trovi nel protocollo iniziale o nella sottoscrizione, è riferibile all'emissione dell'ordine o al momento della notifica al servitore.

Mancano, ovviamente, in entrambi i casi la *data* topica e l'elenco dei testi.

E' chiaro che questi « modelli », in cui la *dispositio* cambia a seconda del tipo di ordine che viene impartito al servitore, possono presentare varianti nel protocollo iniziale nel quale la *data* cronica può essere preceduta dalla *invocatio* ¹¹, così come nell'escatocollo può verificarsi, seppure raramente, la mancanza del nome del sottoscrittore ¹².

Per quanto riguarda, invece, una evoluzione nel formulario, si può

¹⁰ Il riferimento alla documentazione, ove possibile, rimanda agli atti editi (C. MANARESI, op. cit.; M. F. BARONI, *Gli atti* cit., vol. I) per permettere un immediato confronto.

¹¹ V. atto 1247 giugno 15, inserto nella convalida del 7 luglio (M. F. BARONI, *Gli atti* cit., p. 710, n. CDLXXXVII).

¹² V. atti: 1210 (circa) (C. MANARESI, op. cit., p. 458, n. CCCXL, che lo definisce originale, anche se mancano gli elementi atti a considerarlo tale); 1236 luglio 18, 1237 gennaio 24 (M. F. BARONI, *Gli atti* cit., p. 523, n. CCCLVII, p. 526, n. CCCLX).

dire che essa non esista per tutto il periodo comunale, e questo vale anche per gli originali.

Ad un esame più approfondito, la formula che suscita maggior interesse, ma che genera più perplessità, risulta essere la sottoscrizione per gli elementi relativi non tanto alla qualifica che, quando c'è, fa riferimento in genere a un funzionario del comune, quanto per il tipo di convalidazione che veniva apposta a questo atto ed era legata al verbo « signare » o, con minore frequenza, « subscribere » o « scribere ».

Faccio alcuni esempi:

Presso gli uffici dei consoli di giustizia, espressa in terza persona, essa presenta, come ho già accennato, nome cognome, qualche volta la qualifica di « notarius » seguita dal verbo « signavit »¹³. Quando il *preceptum* è solo citato negli atti dei servitori, questi accennano ad esso con riferimento analogo: essi agivano, infatti, « ex precepto d . . . consulis Mediolani »¹⁴, e aggiungevano, a volte, « sicut aparebat per scriptum unum signatum suprascripto servitori per . . . die . . . »¹⁵.

Negli uffici più propriamente del comune, il sottoscrittore specificava quasi sempre la qualifica: a volte la sottoscrizione è in prima persona ed è seguita dal verbo cui è legato il rapporto sottoscrittore-servitore, cioè « signavi » o « signavit », « scripsit », « subscripsi et signavi », « signavit et subscripsit »¹⁶. Lo stesso vale per la citazione¹⁷: una sola volta

¹³ In data 1239 giugno 17 « Leo de Varena signavit suprascripto servitori die . . . » (Ivi, p. 556, n. CCCLXXVIII).

¹⁴ V. nota 9.

¹⁵ V., ad es. atto del 1225 gennaio 16, citato in atto de 17 gennaio (Ivi, p. 201, n. CXXXVI).

¹⁶ Rispettivamente nell'ordine: « Ego . . . notarius ad malleficia signavi suprascripto servitori die . . . »; « Iacobus Liprandi notarius ad exigendum pecunias comunis Mediolani cum suprascripto assessori signavit suprascripto servitori »; « Iacobus Carlus notarius officii malefitorum scripsit suprascripto servitori »; « Ego . . . notarius ad exigendas condempnationes comunis Mediolani subscripsi et suprascripto servitori signavi »; « Belinsegna Belengerius notarius pallatii comunis Mediolani signavit et subscripsit suprascripto servitori » (Ivi, p. 742, n. DXIII, p. 734, n. DV, p. 710, n. CDLXXXVII, p. 585, n. CCCXCVII, l'ultimo, del 1258 agosto 29, in corso di stampa).

¹⁷ « ex precepto d . . . , ut constat per preceptum unum factum de suprascripta incarnatione ed indictione, die . . . , et signatum per . . . notarium »; « . . . , de quo precepto extat scriptum unum . . . factum suprascripto anno . . . , quod scriptum et signatum fuit suprascripto servitori per . . . notarium pallatii comunis Mediolani » (Ivi, p. 774, n. CCCLXXXII/2; p. 574, n. CCCXCII).

ho trovato una espressione di questo tipo « . . . , quod preceptum firmatum fuit per . . . notarium pallatii comunis Mediolani »¹⁸. Riporto ancora un esempio: in uno stesso atto, precisamente del 7 settembre 1255, la citazione del precetto, che precede la copia inserta, anticipa che era stato « signatum per Iacobum Porenzonum notarium et scribam camere pallatii comunis Mediolani », mentre la copia, che segue immediatamente la citazione, reca la sottoscrizione « Ego . . . subscripsi »¹⁹.

A complicare ancora le cose, in alcuni ordini consolari interviene il riferimento ad una attività di cancelleria, se così si può chiamare, che non ha riscontro, almeno per ora, in atti di altri uffici. A cominciare dal 1233²⁰ alcuni *precepta*, pervenutici nella forma della citazione, specificano « . . . ut constat per scriptum unum ambasiare bolate per . . . notarium bulle ». Esaminando attentamente i documenti della seconda metà del secolo XIII, si può notare che questa indicazione si fa sempre più precisa: in un precetto del 2 maggio 1259, citato e subito inserito nell'atto del servitore del 4 maggio, è detto « . . . preceptum datum per . . . consulem iustitie Mediolani et scriptum et signatum per . . . notarium bulle comunis Mediolani »²¹. A un certo momento, due sono i notai che appongono detto « signum », dei quali uno specificamente addetto « ad bolas servitorum comunis Mediolani »²².

A questo punto gli interrogativi che ci si può porre sono due: quale significato riveste il verbo *signare* nei confronti della convalidazione del precetto? E, ancora, quale valore diplomatico e giuridico aveva questo documento comunale?

Per quanto riguarda la prima domanda, sulla base di quanto analizzato nelle pagine precedenti, posso dire che in un primo momento avevo ritenuto fosse possibile identificare *signare* con *subscribere*: d'altra parte, il precetto del 7 settembre 1255, già utilizzato come esempio, sem-

¹⁸ In atto del 1255 marzo 4, in corso di stampa.

¹⁹ In corso di stampa.

²⁰ V. atti rispettivamente dell'8 ottobre e 5 novembre (M.F. BARONI, *Gli atti cit.*, p. 453, n. CCCIX, p. 454, n. CCCX). Erano già stati da me segnalati nell'articolo *Il notaio milanese cit.*, pp. 19-20.

²¹ In corso di stampa.

²² Ad es., in atto del 9 maggio 1262 è scritto: « . . . quod preceptum signatum fuit per . . . notarium ad bolas comunis Mediolani et . . . notarium ad bolas servitorum comunis Mediolani, die . . . » (in corso di stampa). Non è possibile per ora stabilire se il *signum* apposto dai due funzionari fosse lo stesso.

bra usare entrambi i verbi per riferire la stessa azione²³. Quando, però, *signare* e *subscribere* si trovano affiancati, e non sempre in quest'ordine²⁴, è necessario fare ricorso ad altri elementi per formulare delle ipotesi attendibili: ammesso che la sottoscrizione e la « segnatura », dapprima fatte entrambe da uno stesso notaio e poi da notai diversi²⁵, fossero apposte contemporaneamente a convalida del precetto, per quale motivo maggiore è la frequenza con cui si trova il riferimento al verbo *signare*? E' probabile che ad esso fosse affidata la convalidazione vera e propria. Ma allora, questo segno, che affiancava il nome del notaio che l'aveva fatto, quali caratteristiche esterne aveva? Ecco che l'accenno, in più atti ripetuto, alla « ambaxiata bolata », di cui alle pagine precedenti, fa escludere che si tratti di un *signum* personale, quale il *signum tabellionis*; potrebbe avere forse delle caratteristiche simili al *signum comunis* genovese²⁶, anche se a Milano detto termine non viene mai usato dal notaio; inoltre, se si esclude, che si tratti di un sigillo, che in genere non era apposto ad un atto di ufficio, bisogna ritenere possibile l'ipotesi sopra formulata, anche perchè può essere avvalorata da un documento del 22 aprile 1266²⁷, che permette pure di notare che esisteva un ufficio con personale specializzato per tale convalida (« . . . , de quo precepto extat scriptum unum illi servitori *signatum* suprascripto anno, die . . . , per . . . et . . . notarios ad officium *bollandi requixiciones et precepta servitorum comunis Mediolani* »)²⁸.

Il secondo interrogativo si spiega di conseguenza: il *preceptum*, nella forma e con la convalidazione del comune presentato dal servitore *in loco*, visto e letto dall'interessato (« . . . de mandato d . . . consulis Mediolani,

²³ V. testo alla p. precedente e nota 19.

²⁴ V. nota 16.

²⁵ Così in un precetto del 20 aprile 1271, inserito nell'atto del servitore del 26 aprile successivo: « ut constat per preceptum unum subscriptum per Iacobum Burrum notarium pallatii comunis Mediolani et signatum per Mainfredum de Piscina suprascripto anno, die . . . » (in corso di stampa).

²⁶ G. COSTAMAGNA, *Note di diplomatica comunale. Il « signum comunis »* cit., pp. 342, 343 e relative note; *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma 1970, p. 145 e ss.

²⁷ In corso di stampa. Si danno in corsivo i termini che interessano ai fini esplicativi.

²⁸ L'attività dei servitori e il loro rapporto con gli uffici comunali sono oggetto di uno studio in preparazione.

sicut in quodam scripto ambaxate ibi viso et lecto continetur », oppure « . . . quod preceptum dictus d. (*destinatario*) vidit et recepit »²⁹, veniva accettato per le caratteristiche esterne di cui sopra, che lo rendevano degno di fede.

Soltanto nel caso che, per inadempienza delle parti, il console o l'assessore ritenessero necessario confermare e convalidare il precetto, ecco che per questa formalità ricorrevano al consueto istrumento notarile (« . . . ita ut perpetuo valeat et ei fides adhibeatur tamquam publico istrumento »)³⁰.

Il precetto in originale presenta la forma dell'*instrumentum*: la data topica e l'elenco dei testi sono indifferentemente nel protocollo iniziale o nell'escatocollo, la sottoscrizione notarile, preceduta dal segno di tabellionato, è quella consueta. Mi sembra che questa forma, di cui ci sono rimasti scarsissimi esempi, fosse usata tutte le volte che all'ordine al servitore si univa quello ad un notaio affinché redigesse istrumento, ad es., della consegna delle terre da parte del debitore (« . . . D . . . consul iusticie Mediolani ex officio sui consulatus precepit . . . notario et . . . servitori comunis Mediolani, ad postulacionem . . . , ut debeant ire in loco . . . et cogere . . . et inde cartam facere et in illa carta determinare illas terras . . . ita ut illa carta et determinatio . . . in perpetuo valeant »)³¹. Fra i documenti di tale tipo, un solo precetto consolare, in data 5 novembre 1223, al servitore perchè ottenesse le terre che venivano richieste e ad un notaio perchè redigesse l'atto della consegna, reca la sottoscrizione del console che ha fatto il precetto e di un collega intervenuto, oltre a quella dei pronotai e del rogatario: dette sottoscrizioni sono apposte dopo il precetto e gli atti di cui sopra, ciascuno dei quali reca regolare sottoscrizione notarile³².

Il *preceptum* al notaio.

Diverso dal precedente sotto l'aspetto formale, quest'atto indirizzato sia al notaio funzionario sia al notaio libero professionista non è da con-

²⁹ V. atti 1227 luglio 12 (M. F. BARONI, *Gli atti cit.*, p. 272, n. CLXXXV) e 1261 agosto 27 (in corso di stampa).

³⁰ V. gli esempi di cui alla nota 8.

³¹ V., ad es. un atto del 1209 settembre 3, in cui è usato il verbo « iniunxerunt mihi infradicto . . . notario et . . . servitori comunis Mediolani quatenus debemus . . . » (C. MANARESI, *op. cit.*, p. 445, n. CCCXXVII) e uno del 1236 maggio 19 (M. F. BARONI, *Gli atti cit.*, p. 519, n. CCCLIII).

³² Ivi, pp. 151-154, nn. CIV-CVI.

siderarsi un atto d'ufficio neanche quando è diretto ad un notaio del comune: ci è pervenuto quasi sempre in originale e presenta le caratteristiche dell'*instrumentum*.

Redatto dallo stesso notaio a cui è inviato (« D . . . consul iustitie Mediolani *oppure* d . . . assessor potestatis Mediolani precepit mihi infrascripto notario ut autenticarem . . . »), precede l'esecuzione dell'ordine (« . . . infrascriptum . . . , tenor cuius talis est . . . ») ed è convalidato dalla sottoscrizione con il *signum tabellionis* del notaio di cui sopra, che ripete il riferimento al precetto ricevuto (« iussu suprascripti consulis *oppure* precepto . . . , mandato d. consulis, etc. »).

Nei primi decenni del sec. XIII le sottoscrizioni del console che aveva fatto il precetto e di un socio che aveva presenziato compaiono nelle autenticazioni e redazioni in pubblica forma di libelli e testimonianze³³ così come nelle copie di atti privati³⁴, che successivamente recano la sola sottoscrizione notarile.

I *precepta* riguardanti la redazione in pubblica forma o la copia di atti del comune sono indirizzati e di conseguenza sottoscritti da funzionari del comune. Nel 1232 il podestà, con atto del 6 settembre³⁵, ordina al notaio del comune « ut scriberet et exemplaret de libro statutorum »: quest'ultimo fa copia dei capitoli richiesti e sottoscrive « Ego . . . notarius palatii comunis Mediolani predicta ex statutis comunis Mediolani publicis, mandato ipsius potestatis . . . », con riferimento al precetto che è nel protocollo iniziale; nel 1245, il 23 febbraio, un assessore del podestà ordina che venga redatto in pubblica forma un precetto da lui fatto ad un servitore, e il notaio a cui detto ordine è inviato sottoscrive in fine come notaio del palazzo del comune³⁶.

Il *preceptum* al notaio affinché rediga istrumento delle consegne di terre richieste dai servitori non presenta particolarità degne di nota e rimando pertanto alle pagine precedenti nelle quali ho esaminato tale atto nell'ambito del rapporto console o assessore e servitore.

³³ Cfr. atti del 1204 dicembre 31, 1211 dicembre 17 (C. MANARESI, op. cit., p. 381, n. CCLXXVI, p. 468, n. CCCL).

³⁴ V. atto attribuito al 1200 (Ivi, p. 333, n. CCXXXV) e 1225 gennaio 21 (M. F. BARONI, *Gli atti* cit., p. 202, n. CXXXVII). Sulle copie fino al 1216, cfr. C. MANARESI, op. cit., Introduzione pp. CXIX-CXX.

³⁵ Pervenutoci in copia autentica coeva (M. F. BARONI, *Gli atti* cit., p. 398, n. CCLXXX).

³⁶ Ivi, p. 656, n. CDLVI.

Un accenno a parte meritano i *precepta* degli ufficiali del comune al notaio affinché rediga in pubblica forma dalle imbreviature di un collega defunto oppure faccia un altro originale dopo la perdita del primo³⁷. In entrambi i casi detto precetto è citato, il più delle volte senza data, nella sottoscrizione del notaio.

L'ordine per la redazione di un secondo originale dovrebbe corrispondere alla *apodixia* genovese, con la differenza che quest'ultima, con caratteristiche formali e convalidazione precise, veniva conservata inserita tra le pagine del cartolare³⁸, mentre a Milano è rimasto solo, anche per la perdita delle imbreviature notarili per questo periodo, l'accenno nella sottoscrizione. Cito un esempio del 1196³⁹: il secondo originale viene espletato, a certe condizioni⁴⁰, dal notaio che aveva fatto il primo, su precetto (« per auctoritatem . . . ») del console di giustizia, che sottoscrive prima del notaio.

Per quanto riguarda il precetto del console di giustizia o dell'assessore affinché fosse redatto istrumento dalle imbreviature di un notaio defunto, si può constatare che anch'esso ci è noto in quanto compare nella sottoscrizione del notaio a cui veniva indirizzato⁴¹: raramente è con la data, e in tal caso è citato con il nome del notaio rogatario e dello scrittore⁴², il più delle volte invece il riferimento al tipo di atto è generico

³⁷ Cfr. anche C. MANARESI, op. cit., pp. CXIX-CXX.

³⁸ G. COSTAMAGNA, *Note di diplomatica comunale. Il « signum communis »* cit., p. 341 e s.

³⁹ C. MANARESI, op. cit., p. 282, n. CXCVII.

⁴⁰ « sub tali condicione, si in aliquo tempore ipsa carta amissam inveniretur, quod suprascripta presens carta sit irrita et vacua et nullius sit actoritatis ».

⁴¹ In altre città, come, ad es., Novara, sebbene gli esempi a cui mi riferisco siano del sec. XIV, il *preceptum* segue la redazione in pubblica forma di un atto da parte del notaio a cui è stata fatta concessione, il quale nella sottoscrizione dichiara di aver avuto « licentiam », come risulta dall'ordine scritto immediatamente sotto. Il precetto presenta la *data* cronica e topica, la *dispositio* (« consul iustitie Novarie precepit et licentiam dedit . . . notario quatenus . . . ») e la *subscriptio* del notaio che ha rogato il precetto « de mandato d. consulis », preceduta dal segno di tabellionato (M. F. BARONI, *Novara città, contado e diocesi nel Medioevo. Le pergamene conservate presso l'Archivio di Stato di Novara*, nn. LIII, LXV, LXVII, etc. (in corso di stampa).

⁴² « iussu d . . . consulis iustitie Mediolani, a quo habeo auctoritatem explendi instrumenta per ipsum quodam . . . tradita et imbreviata, ut constat per instru-

ed è seguito dal nome dell'ufficiale che lo ha emesso⁴³: «precepto», «auctoritate», «iussu», o addirittura «iussu et precepto et parabola d... consulis Mediolani», come nella sottoscrizione del notaio Goffredo di Pietro Pingitale di Monza a numerosi atti compresi fra il 1217 e il 1236⁴⁴.

Il riferimento ad un *preceptum* del console nella sottoscrizione notarile si trova anche, a cominciare dal 1130, in atti comunali nei quali il rogatario specifica che redige per il comune⁴⁵.

Il *preceptum* in altri uffici.

Un *preceptum* che ricorda nel formulario quello al servitore è fatto nel 1219 dall'assessore del podestà, il quale manda ingiunzione di pagamento: dopo la *data* cronica, la *dispositio* («D... iudex potestatis precepit per sacramentum... quatenus ad sanctum Michaellem proximum solvant...») e la *subscriptio* del notaio che ha fatto la copia⁴⁶; in altri casi, e nella forma dell'originale, l'assessore «per sacramentum precepit...», come in un atto del 1 gennaio 1225⁴⁷.

Nella seconda metà del secolo cominciano ad apparire precetti di altri ufficiali che hanno attribuzioni ben precise: essi sono simili ai precedenti dal punto di vista formale: cito soltanto, come esempi, il riferimento ad un «preceptum illorum dominorum qui presunt offitio cartarum fatiendarum de debitis comunis», in seguito al quale vengono prodotte alcune testimonianze alla presenza del notaio Giacomo Cumino⁴⁸, e un ordine del presidente dell'ufficio dei fodri, in data 15 luglio 1245⁴⁹, che presenta *invocatio*, *data* cronica, *dispositio* in questi termini «D...

mentum unum traditum per... notarium milleximo... et scriptum per... notarium»: v. atto 1241 febbraio 11 (M. F. BARONI, *Gli atti* cit., p. 586, n. CCCXCVIII).

⁴³ Può capitare anche di trovare semplicemente: «per ordine fatto dal comune di Milano», oppure «dai consoli di giustizia» (Ivi, Elenco di ufficiali del comune risultanti da fonti documentarie non edite nella presente raccolta, pp. XXIII-XXVII).

⁴⁴ Ivi, p. XXV.

⁴⁵ M. F. BARONI, *Il notaio milanese* cit., p. 7 e ss.

⁴⁶ M. F. BARONI, *Gli atti* cit., p. 66, n. XLIV. Su queste copie per estratto, che verranno riesaminate in uno studio più completo, si veda per ora il mio *La registrazione* cit., p. 62 e ss.

⁴⁷ M. F. BARONI, *Gli atti* cit., p. 200, n. CXXXIV.

⁴⁸ In atto del 1239 (Ivi, p. 559, n. CCCLXXXII). Per notizie sull'ufficio rimando per ora alla bibliografia ivi citata.

⁴⁹ Ivi, p. 672, n. CDLXII.

qui preest ad exigendum condempnationes factas occaxione terrarum et mensurationum precipiendo mandat . . . quatenus », a cui segue la sottoscrizione del notaio dell'ufficio.

Si può, dunque, concludere, sulla base degli esempi presentati, che i termini *preceptum*, *precipere* ricorrono molto spesso nella documentazione comunale milanese ove si richieda la necessità di esprimere un ordine⁵⁰, anche se non sempre ci sono pervenuti gli atti. D'altra parte, a volte, il termine *preceptum* può significare più semplicemente una concessione, quando è associato a sostantivi di tale tipo, come in un atto del 22 luglio 1240 con cui l'assessore del podestà fa concessione a un camparo di custodire alcune terre (« . . . statuit et concessit et etiam precepit . . . » *e, più sotto* « quam, vero, concessionem fecit dictus assessor . . . »⁵¹. Mi sembra, però, che il documento che si può definire *preceptum* dal punto di vista formale e con la convalidazione dell'ufficio sia quello analizzato nelle pagine precedenti, che pure, a volte, viene citato con altri nomi.

E' chiaro che queste note vogliono essere solo una anticipazione dei problemi che la documentazione comunale, nelle sue infinite sfumature *e, più sotto* « quam, vero, concessionem fecit dictus assessor . . . »⁵¹. Milano, saranno da me riprese al più presto in uno studio di insieme⁵² che permetta, affiancando funzionari e documenti, di gettare le basi di quella diplomatica comunale, che potrebbe costituire un esempio da estendere ad altri comuni dell'Italia settentrionale.

⁵⁰ Si potrebbero citare esempi in campo politico, ma preferisco attenermi al campo giudiziario ed amministrativo. Voglio però accennare anche all'uso che ne fanno i servitori quando, portando la notifica dell'ufficiale giudiziario, ordinano (« servitor comunis Mediolani, ex precepto d . . . consulis iustitie Mediolani, precepit »). (Ivi, p. 197, n. CXXIX, etc.).

⁵¹ Ivi, p. 565, n. CCCLXXXVI.

⁵² Così, infatti, nel IV volume de *Gli atti* cit., dedicato alla ricostruzione degli uffici e alla diplomatica comunale.